

## **STATUTO**

### **TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA**

#### **Articolo 1 - Denominazione**

E' corrente in Treviso un'Associazione riconosciuta, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata

#### **"TRA - Treviso Arte Ricerca"**

che in questo statuto per motivi di brevità sarà chiamata semplicemente Associazione.

L'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

#### **Articolo 2 - Scopo**

E' scopo dell'Associazione stimolare in Treviso e nel suo interland, città votata all'attività imprenditoriale, una crescente sensibilità nei confronti dell'arte moderna e contemporanea.

In tal senso e con tale obiettivo l'Associazione si propone di:

- organizzare eventi d'arte e di fotografia moderna e contemporanea portando nel territorio trevigiano artisti nazionali ed internazionali al fine di offrire proposte di ampio respiro e non vincolate a mode e tendenze; le manifestazioni si svilupperanno nell'ambito delle belle arti, delle arti applicate, dell'architettura, della musica, della letteratura, della fotografia, di nuovi sistemi e tecniche di comunicazione nonché di tutte le forme espressive nel campo dell'arte;
- creare occasioni di dibattito e studio, anche in collaborazione con scuole, aventi ad oggetto temi di cultura contemporanea per accrescere il livello di consapevolezza su tali temi;
- ricercare forme di collaborazione ed interazioni costruttive con le strutture e le entità pubbliche, private ed imprenditoriali presenti nel territorio per creare, allargare e consolidare una rete di scambi culturali e di connessioni interattive;
- promuovere la cultura contemporanea come possibile fondamento e stimolo per l'innovazione e la gestione dell'impresa favorendo la fruizione di arte e quindi lo sviluppo economico di un territorio nella convinzione che la produttività raggiunga tassi elevati in presenza di una popolazione abituale consumatrice di arte;
- promuovere artisti locali al fine di saldare efficacemente le esperienze artistiche del territorio trevigiano a quelle internazionali;
- creare una rete di collegamento con partner privati e pubblici, con altre Associazioni e Fondazioni nazionali ed internazionali che possano consentire una migliore circolazione delle iniziative di cui ai punti che precedono;
- le attività verranno sviluppate presso sedi destinate isti-

tuzionalmente alla cultura, in sedi occasionali, spazi aperti e stabilimenti industriali in una logica di diffusione di public art per coinvolgere tutti i cittadini alle forme e modalità dell'arte.

Al fine del raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà, senza scopo di lucro e in via secondaria tenere conferenze, seminari e corsi.

Le manifestazioni promosse dall'Associazione di norma avranno luogo nella Provincia di Treviso. L'attività dell'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro. Ogni provento dell'attività economica dovrà essere utilizzato soltanto per il raggiungimento del fine associativo.

### **Articolo 3 - Sede e durata**

L'Associazione ha la propria sede a Treviso, in Via Barberia n. 23-25. Ogni variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta una modifica del presente statuto. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e può essere prorogata con semplice delibera dell'Assemblea dei soci presa a maggioranza semplice. L'Associazione può essere sciolta anticipatamente qualora deliberino in tal senso almeno i 3/4 (tre quarti) di tutti i soci.

## **TITOLO II - PATRIMONIO**

### **Articolo 4 - Patrimonio e risorse economiche dell'associazione.**

**A)** Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile.

Il patrimonio:

\* è costituito dal fondo di dotazione iniziale dell'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero centesimi). La somma di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero centesimi), pari al 30% di tale deposito, costituendo il fondo patrimoniale di garanzia, è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaureranno rapporti con l'Associazione;

\* potrà essere incrementato:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, beni artistici o museali, arredi, attrezzature, beni strumentali e simili) che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

**B)** L'Associazione trae le risorse economiche per il suo normale funzionamento da:

- quote e contributi degli associati;

- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi e le attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci anche in forma indiretta.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve e capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **TITOLO III - SOCI**

#### **Articolo 5 - Soci e soci onorari**

L'Associazione è costituita da:

- soci;
- soci onorari.

#### **Articolo 6 - Soci**

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea dei soci, con ugual diritto di voto e di elezione. I soci possono farsi rappresentare delegando un altro socio; ogni socio può rappresentare per delega, al massimo, altri cinque soci. La qualità di socio non è trasmissibile in nessun caso. Un socio può essere espulso dall'Associazione soltanto se almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ritengono che questo abbia agito contro gli interessi dell'articolo 2 (due) del presente statuto, dopo aver ascoltato le motivazioni del socio verso il quale è stata promossa l'espulsione.

Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Perdono la qualità di socio tutti coloro che non provvedano al versamento della quota sociale entro il termine stabilito dal Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 7 - Soci onorari**

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci onorari tutte le persone fisiche che nel campo dell'arte contemporanea oppure nei confronti dell'Associazione svolgono un ruolo di particolare importanza. Le domande di ammissione verranno vagliate dal Consiglio di amministrazione con decisione inappellabile e la mancata ammissione dovrà essere motivata dal medesimo organo entro otto giorni, a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'indirizzo comunicato dal richiedente nella domanda di ammissione.

I soci onorari sono esonerati da qualsiasi contributo associativo.

Fatta eccezione per l'onere contributivo i soci onorari hanno tutti i medesimi diritti e doveri degli altri soci, ivi compreso l'elettorato passivo.

#### **Articolo 8 - Diritto di recesso**

Ogni socio, indipendentemente dalla categoria alla quale appartiene, ha il diritto di recesso, purchè ne dia avviso scritto tramite lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione. La dichiarazione di recesso produce effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purchè sia resa un mese prima. Gli associati che recedono o che comunque cessano di appartenere all'Associazione non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione, né possono pretendere la restituzione di somme o contributi a qualsiasi titolo versati.

#### **Articolo 9 - Domicilio dei soci per le notifiche**

Nel rapporto tra l'Associazione e i soci è da ritenersi valido il domicilio indicato nel libro soci. L'iscrizione nel libro soci viene modificata non appena il socio comunichi il suo nuovo domicilio al Presidente del Consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata o telefax.

### **TITOLO IV - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 10 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Revisore Unico;
5. il Collegio arbitrale.

### **TITOLO V - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 11 - L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. Le sue deliberazioni, prese nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, rappresentano la volontà sociale e sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli assenti o dissenzienti.

#### **Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio so-

ciali per l'approvazione dei bilanci sociali, preventivo e consuntivo. Essa sarà, inoltre, convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci oppure sia richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Revisore Unico.

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente o dal Vice-Presidente. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno e deve essere comunicato ai soci mediante lettera raccomandata, telex o e-mail almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'Assemblea dei soci può deliberare anche altre forme di convocazione purché le stesse diano garanzia della conoscenza personale e diretta da parte degli associati.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutte le persone aventi diritto al voto a norma di legge e di statuto.

#### **Articolo 13 - Presidenza dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente; in caso di impedimento anche di quest'ultimo la presidenza spetta a persona designata dall'Assemblea.

#### **Articolo 14 - Deliberazioni dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea è idonea a deliberare con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei soci. L'Assemblea delibera con maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 27 per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano a meno che l'Assemblea stessa non deliberi un altro metodo di votazione.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti

#### **Articolo 15 - Poteri dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è dotata dei seguenti poteri:

1. approvazione della relazione annuale del Consiglio di amministrazione;
2. approvazione del bilancio consuntivo;
3. approvazione del bilancio preventivo;
4. modifiche statutarie;

5. determinazione delle direttive dell'Associazione;
6. proroga e scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio di amministrazione, il Revisore Unico e i rappresentanti del Collegio arbitrale.

## **TITOLO VI - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 16 - Il Consiglio di amministrazione**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di soci non inferiore a tre e non superiore a sette a seconda di quello che verrà stabilito dall'Assemblea. Nel caso in cui il Consiglio sia composta da tre membri esso risulta validamente costituito e può deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Ciascun consigliere può essere rieletto una o più volte. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio

Alla scadenza naturale o nel caso venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio, entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

### **Articolo 17 - Presidenza del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente; in caso di impedimento anche di quest'ultimo la presidenza spetta a persona designata dall'Assemblea.

### **Articolo 18 - Convocazione del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce quando il Presidente o il Vice-Presidente lo ritengano necessario. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno e deve essere spedita ai Consiglieri mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare anche altre forme di convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito quando sono presenti tutte le persone aventi diritto a partecipare a norma di legge e di statuto.

### **Articolo 19 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è idoneo a deliberare quando

siano presenti la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese per alzata di mano - a meno che il Consiglio stesso non deliberi un altro metodo di votazione - e devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede il Consiglio e dal segretario della riunione.

#### **Articolo 20 - Gratuità delle cariche associative**

Le cariche associative e le prestazioni fornite dai soci sono gratuite. Possono comunque essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 21 - Poteri del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea e può compiere tutti gli atti che ritenga utili al conseguimento delle finalità dell'Associazione che non siano per legge o per statuto espressamente riservate all'Assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

1. elegge il Presidente;
2. ratifica i verbali delle riunioni;
3. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci;
4. esegue tutti gli atti riguardanti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione nei limiti fissati dai bilanci approvati;
5. esamina ed approva in via preventiva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi;
6. approva le eventuali variazioni al bilancio preventivo;
7. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
8. fissa le quote sociali ed i termini di versamento per i soci ordinari;
9. approva tutte le attività programmate;
10. delibera le azioni a tutela dell'Associazione, sia in sede giudiziaria che amministrativa;
11. elegge, se del caso, il Direttore Artistico;
12. elegge il Tesoriere nel rispetto di eventuali limiti e disposizioni di legge in materia;
13. delibera l'eventuale assunzione di lavoratori dipendenti od il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo solo in caso di particolare necessità.

### **TITOLO VII - IL PRESIDENTE**

#### **Articolo 22 - Il Presidente**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione e nomina a sua volta il Vice-Presidente. Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, rappresenta l'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi.

I poteri del Presidente sono:

1. convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione;
2. presidenza dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione;
3. esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione;
4. promozione della buona amministrazione dell'Associazione;
5. prendere ogni decisione che sia dettata da improrogabile urgenza, con l'obbligo di sottoporla a ratifica alla prima riunione del Consiglio di amministrazione.

#### **TITOLO VIII - IL DIRETTORE ARTISTICO**

##### **Articolo 23 - Il Direttore Artistico**

L'Assemblea dei Soci, se lo ritiene opportuno, ha facoltà di nominare un Direttore Artistico. Il Direttore Artistico può essere anche non socio, deve possedere la necessaria qualificazione professionale nel settore dell'arte contemporanea e viene nominato dal Consiglio di amministrazione. Suo compito è quello di curare i contatti con gli artisti e le rispettive segreterie, di elaborare tutti i progetti e di organizzare tutte le attività culturali dell'Associazione. Il Direttore Artistico sottopone l'intero programma (artisti, onorari, programmi, date, ecc.) all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Artistico partecipa all'Assemblea dei soci ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Ha inoltre la facoltà di far mettere a verbale le sue dichiarazioni. Il Direttore Artistico rimane in carica per tre anni e può essere rieletto una o più volte. Con delibera del Consiglio di amministrazione il Direttore Artistico oltre alle sue competenze può assumere anche quelle di Tesoriere.

#### **TITOLO IX - IL TESORIERE**

##### **Articolo 24 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di amministrazione, può essere anche non socio, rimane in carica tre anni, può essere rieletto una o più volte e ha le seguenti mansioni:

1. tiene e cura la contabilità dell'Associazione;
2. provvede ai pagamenti decisi in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione e in via d'urgenza dal Presidente;
3. riscuote ogni contributo e credito dell'Associazione;
4. elabora i bilanci preventivo e consuntivo, sottoponendoli all'esame del Consiglio di amministrazione;
5. è responsabile per tutti i registri contabili e tutti i documenti dell'Associazione, in particolare per i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione, di regola da lui redatti.

Il Tesoriere partecipa all'Assemblea dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione. Ha inoltre la facoltà di far mettere a verbale le sue dichiarazioni.

#### **TITOLO X - REVISORE UNICO**

##### **Articolo 25 - Il revisore unico**



La revisione contabile è affidata al Revisore Unico.

Il Revisore Unico è organo necessario ed è nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili.

Il Revisore Unico non può essere contemporaneamente membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Unico dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un massimo di numero tre mandati consecutivi. Il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore Unico ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

L'attività del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore Unico, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Il Revisore Unico può chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di inerzia del Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea dei soci.

#### **TITOLO XI - ANNO SOCIALE**

##### **Articolo 26 - Anno sociale e Bilancio di esercizio**

L'anno sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile, con le maggioranze previste dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

#### **TITOLO XII - SCIoglimento**

##### **Articolo 27 - Scioglimento**

L'Associazione si scioglierà, oltrechè per le ragioni previste dalla legge, qualora saranno venuti a mancare tutti gli associati oppure se delibereranno in tal senso almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci. In caso di scioglimento spetterà all'Assemblea dei soci determinare le modalità di scioglimento e la destinazione del patrimonio, che comunque dovrà essere destinato a scopi di pubblica utilità.

#### **TITOLO XIII - ELEZIONI**

### **Articolo 28 - Elezioni**

Le elezioni dei Consiglieri e del Revisore Unico si svolgono ogni tre anni nel corso dell'Assemblea in convocazione ordinaria. Esse si effettuano mediante voto segreto espresso su scheda. Sono ammissibili al massimo tre preferenze per i Consiglieri e al massimo due preferenze per i Revisori dei Conti. La scheda contenente la ripetizione del nome di uno stesso candidato non è valida. E' altresì invalida la scheda quando risulti dubbia l'identificazione di uno dei candidati (es.: omonimia, ecc.). All'unanimità di tutti i presenti l'Assemblea dei soci può deliberare anche altre modalità di elezione.

### **TITOLO XIV - COLLEGIO ARBITRALE**

#### **Articolo 29 - Collegio arbitrale**

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione dello statuto che dovessero sorgere fra i soci, i consiglieri, il Revisore Unico, fra questi e l'Associazione, saranno deferite al giudizio ed alla decisione inappellabile di un Collegio Arbitrale, composto da tre soci nominati dall'Assemblea dei soci mediante voto segreto. Per il voto sono ammesse al massimo due preferenze.

Il Collegio arbitrale dura in carica tre anni. Ciascun membro può essere rieletto una o più volte per un massimo di numero 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

### **TITOLO XV - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 30 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.